

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione  
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

### **Art. 506 Valore minimo per l'assegnazione**

L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.